

ÜBERSETZUNG

des Urteils des Verwaltungsgerichts, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, Nr. 257/2012

TRADUZIONE

della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di X, n. 257/2012

N. 257/2012 REG.PROV.COLL.

N. 280/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione autonoma di X

composto dai magistrati:

Lorenza PANTOZZI LERJEFORS	- Presidente
Hugo DEMATTIO	- Consigliere
Terenzio DEL GAUDIO	- Consigliere
Margit FALK EBNER	- Consigliera, Relatrice

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 280 del 2010, proposto da:

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

PER LE DONNE (c.f. 00390090215), in persona della Presidente *pro tempore* xxx (c.f.), e **CONSIGLIERA DI PARITÀ** (c.f. 00390090215), in persona della Consigliera di parità *pro tempore* dott.ssa xxx (c.f.), entrambe

rappresentate e difese dagli avv.ti, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Provincia autonoma di X in X, Via Crispi 3, giuste deleghe a margine del ricorso;

- ricorrenti -

c o n t r o

Comune di X (c.f. 00394920219), in persona del Sindaco *pro tempore*, giusta delibera della Giunta comunale n. 539 del 30.11.2010 e giusta delega a margine della comparsa di costituzione, rappresentato e difeso dalle avv.te xxxx, con domicilio eletto presso il Consorzio dei comuni della provincia di X, Via Canonico Michael Camper n. 10;

- resistente -

c o n t r o

Comune di X (c.f. 00389240219), in persona del Sindaco *pro tempore*;

- non costituito -

AZIENDA (), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- non costituita -

c o n t r o

x

- non costituito -

c o n t r o

x

- non costituito -

e c o n t r o

x)

- non costituito -

per l'annullamento

- 1) della deliberazione del Consiglio comunale di X dd. 03.09.2010, n. 70, limitatamente alle proposte e alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di Azienda
- 2) della deliberazione dell'Assemblea dei soci dell'Azienda ., con la quale é stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della società (non conosciuta);
- 3) dello Statuto del Comune di X (approvato con deliberazione consigliere del 30.03.2006, n. 45), limitatamente all'art. 5 punto 5 ultimo periodo;
- 4) nonché di ogni altro atto precedente, presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visto il ricorso, notificato il 24.11.2010, e depositato con i relativi allegati in data 2.12.2010;

Vista la comparsa di costituzione del Comune di X dd. 11.12.2010;

Visto il verbale della Camera di Consiglio del 14.12.2010, dal quale risulta che la trattazione della domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato è stata rinviata al merito;

Vista l'ordinanza collegiale n. 16/2012, con la quale è stato ordinato ai ricorrenti di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di X e dei Consiglieri di amministrazione di Azienda x;

Viste le notifiche per l'integrazione del contraddittorio;

Vista l'ordinanza collegiale n. 101/2012 con la quale è stata rigettata la domanda di sospensione;

Viste le memorie difensive delle parti;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 13.6.2012 la Consigliera Margit Falk Ebner e uditi per le parti i difensori avv. X per i ricorrenti e avv.x per il Comune di X;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Oggetto dell'impugnativa sono i provvedimenti elencati in premessa, concernenti la nomina del Consiglio di amministrazione di Azienda ., venuto a scadere il 31.12.2010 con l'approvazione del bilancio d'esercizio.

In forza dell'art. 18 dello Statuto dell'Azienda ., il Consiglio di amministrazione è composto da 5 componenti, Presidente incluso.

I soci dell'Azienda ., e cioè i Comuni di X e di X, che partecipano alla società rispettivamente per il 50%, si sono accordati nel senso che il Comune di X provvede alla nomina di 3 rappresentanti e il Comune di X di 2 rappresentanti.

Quindi, con deliberazione del 23.09.2010 il Consiglio comunale di X ha designato x, x e x a rappresentanti del Comune di X nel Consiglio di amministrazione di Azienda

Nel Comune di X la nomina dei rappresentanti comunali nel Consiglio di amministrazione di Azienda Energetica é stata posta il 28.07.2010 all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Tuttavia, essendo la seduta rimasta infruttuosa e non avendo il Consiglio comunale provveduto, nel termine prescritto di 60 giorni, a deliberare la nomina dei due rappresentanti, con decreto n. 29/S/2010 del 30.9.2010 il Sindaco di X provvedeva a designare l'Ing. x ed il Dott. x a rappresentanti del Comune di X nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Di queste designazioni veniva data lettura nella sedu-

ta del Consiglio comunale del 30.09.2010 (vedi protocollo della seduta del Consiglio comunale dd. 30.9.2010).

In occasione dell'Assemblea dei soci di Azienda ., avuta luogo sempre il 30.9.2010, le persone designate dai Comuni di X e di X venivano nominati a Consiglieri di amministrazione.

Con il presente ricorso i ricorrenti, essendo dell'avviso che nel Consiglio di amministrazione di Azienda deve essere garantita la pari opportunità, impugnano i relativi provvedimenti di nomina. Inoltre, impugnano lo Statuto del Comune di X (approvato con deliberazione consiliare del 30.3.2006, n. 45), limitatamente all'art. 5, punto 5, ultimo periodo.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

"1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 51 della Costituzione, dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) nonché degli artt. 6, 12 e 13 dello Statuto comunale di X; contraddittorietà".

"2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1bis, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, eccesso di potere e contraddittorietà".

Il Comune di X si è costituito con comparsa di costituzione dd. 11.12.2010, chiedendo il rigetto del ricorso stante la sua inammissibilità ed infondatezza. Nella Camera di Consiglio del 1.12.2010 la trattazione della domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato è stata rinviata al merito.

Alla pubblica udienza del 11.1.2012, sentite le parti, il ricorso è stato trattato in decisione.

Con ordinanza n. 16/2012 questo Tribunale ordinava ai ricorrenti di provve-

dere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di X e dei Consiglieri di amministrazione di Azienda ., x.

I ricorrenti ottemperavano a quest'ordine di integrazione del contraddittorio.

Alla pubblica udienza del 113.6.2012 il ricorso è stato nuovamente trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune di X.

1.1. La prima eccezione di inammissibilità riguarda la giurisdizione.

Ad avviso del Comune di X la presente vertenza non rientrerebbe nella giurisdizione del Giudice amministrativo, bensì in quella del Giudice ordinario.

Nel caso di specie si tratterebbe della costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e, quindi, di una società per azioni, sottoposta, in quanto tale, esclusivamente al diritto societario. Pertanto, i provvedimenti impugnati non sarebbero dei provvedimenti amministrativi, bensì delle nomine di mera natura di diritto privato. A proposito il Comune di X contesta la tesi dei ricorrenti secondo cui Azienda sarebbe una società *in house*.

L'eccezione non è fondata.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, Azienda è una società a prevalente capitale pubblico. Come già detto, al momento l'intero pacchetto azionario è nelle mani dei Comuni di X e di X, i quali partecipano alla società rispettivamente al 50%, con tutti i diritti e doveri collegati.

Indipendentemente dall'inquadramento di Azienda (vedasi sentenza n. 17635 del 20.11.2003 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione e sentenza n. 210/2010 di questo Tribunale), nel caso di specie

l'attenzione va posta sul fatto che parte dei provvedimenti impugnati sono senza ombra di dubbio provvedimenti della Pubblica Amministrazione, e cioè una deliberazione del Consiglio comunale di X e un decreto del Sindaco del Comune di X, in forza dei quali è stata effettuata la nomina dei Consiglieri di amministrazione.

Un tanto risulta evidente dallo Statuto di Azienda ., ove all'art. 18 prevede che la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, sono nominati dai Comuni di X e X, nel rispetto del previsto voto di lista e che tale nomina può riguardare anche Amministratori e Consiglieri comunali del Comune di X e di X. L'art. 18 prevede, inoltre, che un membro del Consiglio di amministrazione tra quelli di nomina dei Comuni di X e di X è designato dalle minoranze politiche dei Comuni di X o di X e che del Consiglio di amministrazione possono far parte anche amministratori dei Comuni proprietari di azioni, sia soci maggioritari che soci minoritari, ove previsto dagli statuti dei comuni. Infine, è previsto che ai Consiglieri di amministrazione che sono anche Consiglieri dei Comuni proprietari di azioni non spettano indennità.

Inoltre, l'art. 30 dello Statuto dispone che, per tutto quanto non regolato dallo Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia incluse quelle sulle pari opportunità uomo-donna.

L'art. 31 prevede, inoltre, una clausola proporzionale a tutela dei gruppi linguistici.

Queste norme dimostrano chiaramente che i Comuni di X e X, provvedendo alla nomina dei Consiglieri di amministrazione di Azienda non hanno agito come soggetti di natura meramente privatistica bensì nella loro qualità di

pubbliche amministrazioni e che dette nomine sono di natura politica, che vanno effettuate secondo criteri politici e, inoltre, con l'osservanza della pari opportunità tra uomo e donna e della proporzionale etnica.

La giurisdizione per simili atti amministrativi c.d. politici non spetta al Giudice ordinario, bensì al Giudice amministrativo.

Per quanto riguarda, invece, la deliberazione di Azienda del 23.9.2010, n. 70, con la quale ha avuto luogo la nomina formale dei componenti del Consiglio di amministrazione di Azienda ., si tratta di un atto consequenziale, con il quale sono stati tradotti decisioni amministrative-politiche dei Comuni di X e di X.

In merito a tale deliberazione non è data la giurisdizione di questo Giudice, come sarà precisato al successivo punto 2.2.

1.2. La seconda eccezione di inammissibilità riguarda il difetto di legittimazione attiva.

Il Comune di X eccepisce che sia la Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne, sia la Consigliera di parità difettano di legittimazione attiva.

L'eccezione è fondata soltanto in parte.

Questo Collegio condivide l'avviso del Comune di X, secondo cui la Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne difetta di legittimazione attiva.

Ai sensi dell'art. 19 l.p. n. 5/2010 la Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne è stata istituita quale organo consultivo della Giunta provinciale ed alla stessa competono i compiti e le funzioni di cui agli artt. 20 e 21, ove non è prevista la legittimazione a ricorrere ed a stare in

giudizio.

Pertanto, il ricorso della Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne è inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere.

Invece, il ricorso della Consigliera di parità è ammissibile, dovendo alla stessa essere riconosciuta la legittimazione ad agire.

Ai sensi dell'art. 24 l.p. 5/2010 la Consigliera di parità è nominata dalla Giunta provinciale ed ai sensi dell'art. 27 alla stessa competono le seguenti funzioni: *“1. La consigliera di parità ha il compito di contrastare le discriminazioni sul posto di lavoro basate sul genere di appartenenza e di proporre misure atte a realizzare la parità fra i generi nell'ambito del lavoro.*

2. La consigliera di parità esercita inoltre le funzioni previste dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modifiche. Salvo disposizioni diverse nella presente legge, valgono le disposizioni del succitato decreto legislativo.

3. La consigliera di parità valuta i piani per la parità elaborati dall'amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e può proporre modifiche ai piani stessi.

4. La consigliera di parità è componente della commissione provinciale per l'impiego e della commissione provinciale per le pari opportunità. Inoltre persegue l'obiettivo delle pari opportunità nei comitati di sorveglianza previsti dai programmi dei fondi strutturali dell'Unione europea.”

Il rinvio contenuto al secondo comma al decreto legislativo n. 198 del 11 aprile 2006 riguardo al riconoscimento di ulteriori funzioni attribuite alla Consigliera di parità si riferisce in particolare agli artt. 36 e 37 del predetto decreto che disciplinano la legittimazione processuale della Consigliera di

parità.

Pur riguardando la legittimazione processuale di cui agli artt. 36 e 37 principalmente la legittimazione ad agire delle Consigliere o dei Consigliere di parità regionali e della Consigliera di parità della Provincia autonoma di X innanzi al Giudice del lavoro ed al Tribunale Amministrativo Regionale principalmente la tutela della parità tra uomo e donna nelle controversie di lavoro – sia di natura privata che pubblica - , questo Tribunale condivide la giurisprudenza secondo cui le Consigliere o i Consigliere di parità sono legittimati ad impugnare innanzi al Giudice amministrativo tutti gli altri provvedimenti, accordi o comportamenti di natura collettiva che violino il diritto alla parità di trattamento in relazione alla progressione professionale in tutti gli ambiti, sia nei rapporti privati sia in quelli pubblici e, in particolare, anche in quelli politici (p.es. non osservanza delle c.d. quote rosa).

A proposito si rinvia all'ordinanza n. 474/2008 del TAR Puglia (Bari, 3^a Sezione) in merito all'impugnativa di decreti del Sindaco del Comune di Molifetta, con il quale lo stesso ha nominato soltanto uomini nella Giunta comunale e nella quale viene osservato quanto segue: *”- che, in relazione alla natura dei provvedimenti impugnati e delle censure articolate avverso i medesimi, non appare seriamente revocabile in dubbio la legittimazione attiva della Consigliera di Pari Opportunità della Regione Puglia, ...”*.

In un'ulteriore ordinanza n. 792/2009 lo stesso TAR Puglia (Lecce, 1^a Sezione) in un ricorso contro il Comune di Maruggio ha precisato quanto segue: *“- che, per quello che riguarda la legittimazione, la presenza tra i ricorrenti della Consigliera di Parità Regionale effettiva e della Consigliera di Parità Regionale supplente appare ampiamente sufficiente a legittimare*

la proposizione del gravame, ai sensi della previsione dell'art. 37, 2° comma del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (che prevede la possibilità, per i Consiglieri regionali di parità, di proporre impugnative al T.A.R. nei confronti dei provvedimenti che vengano ad integrare discriminazioni di carattere collettivo);”.

Infine, con sentenza n. 864/2011 il TAR Sardegna (Cagliari, 2^a Sezione) ha riconosciuto ad un'associazione privata, costituita a tutela della pari opportunità tra donne e uomini, la legittimazione processuale in caso di violazione delle quote per l'accesso alle cariche politiche: *“Il decreto presidenziale di nomina degli assessori regionali non è atto politico, come tale insindacabile in sede giurisdizionale, ma amministrativo; l'associazione privata, costituita a tutela della pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso a cariche pubbliche, è legittimata ad impugnare la delibera presidenziale con la quale l'incarico di assessore è stato conferito solo a soggetti sesso maschile”.*

Pertanto, questo Collegio é dell'avviso che é data la legittimazione attiva della Consigliera di parità.

1.3. Un'ulteriore eccezione riguarda l'inammissibilità delle domande svolte.

Secondo il Comune di X, nel caso in cui alla Consigliera di parità venisse riconosciuta la legittimazione attiva, la stessa comunque non potrebbe svolgere domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, bensì soltanto le domande di cui all'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 198/2006.

Ai sensi dell'art. 37 il Tribunale potrebbe, qualora accertasse delle discriminazioni sulla base del ricorso presentato, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, ordinare all'autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentita la Consigliera

di parità, le organizzazioni sindacali e, in genere, tutti i soggetti indicati in tale articolo. Nella sentenza il Giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano di rimozione delle discriminazioni.

Tuttavia, nel caso di specie la Consigliera di parità non avrebbe agito per la tutela della non-discriminazione sul posto di lavoro in relazione a tutti i suoi aspetti, dall'accesso fino alla retribuzione ecc., per ottenere la rimozione delle relative discriminazioni secondo un piano determinato dal Giudice, ma avrebbe proposto delle domande che secondo la norma che riconosce alla Consigliera di parità legittimazione processuale sono inammissibili. Invero, la Consigliera di parità avrebbe chiesto l'annullamento della deliberazione con la quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di amministrazione di una società partecipata del Comune di X, che assume essere illegittima. Così facendo, si muoverebbe sulla classica via dell'annullamento di atti amministrativi illegittimi per violazione di legge. Il che significa che essa ha non proposto una domanda per la quale essa è legittimata processualmente ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo, e cioè una domanda volta ad ottenere la cessazione della discriminazione accertata e l'elaborazione di un piano per l'eliminazione della discriminazione (vedasi art. 37, co. 3).

Anche questa eccezione è infondata.

Come già esposto al precedente punto, l'art. 37 deve essere interpretato nel senso che da parte della Consigliera di parità della Provincia autonoma di X possono essere impugnati non solo i provvedimenti, accordi o comportamenti discriminanti di carattere collettivo in relazione a controversie di lavoro in senso stretto, bensì tutti i provvedimenti, accordi e comportamenti di

carattere collettivo riguardanti la progressione professionale e politico-sociale.

Da ciò deriva che nel caso di investitura di cariche politiche come quelle del Comune in violazione della pari opportunità tra donne e uomini, l'impugnazione va proposta nelle forme tipiche dell'impugnativa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e non è limitata alle domande di cui all'art. 37

2. Ciò premesso, il ricorso va esaminato nel merito.

2.1. L'impugnativa della deliberazione del Consiglio comunale di X dd. 3.9.2010, N. 70 è fondata.

2.2. L'impugnativa della deliberazione dell'Assemblea dei soci di Azienda ., con la quale è stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della società, è inammissibile.

2.3. L'impugnativa dello Statuto del Comune di X (approvato con delibera consigliare del 30.3.2006, n. 45), limitatamente all'art. 5, punto 5, ultimo periodo, è infondata.

ad 2.1. Con il primo motivo viene fatta valere la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 51 della Costituzione, dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) nonché dell'art. 5, punto 5, dello Statuto comunale di X nonché contraddittorietà.

Con il secondo motivo viene fatta valere la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1-bis, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nonché eccesso di potere e contraddittorietà.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, dato la connessione giuridica-logica.

L'art. 51 della Costituzione così dispone: „*Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.*”

Non si tratta di una norma meramente programmatica, bensì di un diritto fondamentale, che trova il suo fondamento nel principio di parità di cui all'art. 3 della Costituzione, che, pertanto, trova diretta ed immediata applicazione.

La misura specifica per la promozione della parità di trattamento tra donne e uomini a livello nazionale ha trovato, tra gli altri, ripercussione anche nel c.d. Codice della parità di trattamento (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198), ove all'art. 1, comma 4, viene disposto espressamente che l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.

L'art. 4, comma 1-bis, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, prescrive a sua volta che lo statuto deve stabilire norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un'adeguata presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune, nonché negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

In osservanza di quest'obbligo la parità di trattamento tra donne e uomini è ancorata anche nello Statuto del Comune di X.

L'art. 5, punto 5, dello Statuto del Comune di X così dispone: “*Il Comune di X garantisce le pari opportunità tra uomini e donne e si impegna ad at-*

tuare azioni positive a sostegno delle stesse. A tal fine il Comune, secondo i principi dell'articolo 51 della Costituzione e con le modalità previste dall'articolo 2, comma 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modifiche, adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini. Negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune entrambi i generi devono, di norma, essere rappresentati.”

In violazione di tali disposizioni, che non hanno carattere facoltativo bensì vincolante, nel Consiglio di amministrazione di Azienda sono rappresentati unicamente uomini.

A proposito il Comune di X espone tra l'altro:

- Le predette disposizioni non troverebbero comunque applicazione a Azienda .., non trattandosi di trattandosi di “ente, istituzione o azienda dipendente dal Comune”.
- Il Comune di X avrebbe fatto tutti il possibile per garantire la pari opportunità ed un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio di amministrazione di Azienda Dal verbale della seduta del Consiglio del Comune di X del 23.9.2010 risulterebbe che il Presidente del Consiglio avrebbe invitato tutti i componenti (femminili ed maschili) il Consiglio, di sottoporre al Consiglio comunale proposte per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori di Azienda .. Senonché sia i Consiglieri comunali che le Consigliere comunali avrebbero proposto soltanto dei candidati di sesso maschile, sia per il Consiglio di amministrazione sia per il Collegio dei revisori. Per tale motivo risulta evi-

dente che per il Comune di X non è stato possibile procedere alla nomina di donne come componenti degli organi sociali di Azienda ., per cui la deliberazione del Consiglio comunale di X del 23.9.2010 è da considerarsi legittima.

Ciò anche perché l'art. 5, punto 5, dello Statuto del Comune di X prevede espressamente che negli organi collegiali del Comune nonché negli enti, nelle istituzioni e nelle aziende dipendenti dal comune "*di norma*" devono essere rappresentati ambo i sessi.

Ciò significa, che le disposizioni sulle pari opportunità e sull'adeguata rappresentanza di donne e uomini non possono trovare applicazione nel caso in cui il fine previsto dalla norma non può essere raggiunto, sussistendo delle circostanze che lo rendono impossibile. Anche per questa norma deve trovare applicazione il principio generale dell'ordinamento, e cioè quello della forza maggiore.

- Il Comune di X, che a sua volta, con decreto del Sindaco del 30.9.2010, n. 29/S/2010 (e, quindi, dopo il Comune di X) aveva nominato componenti del Consiglio di amministrazione di Azienda ., avrebbe dovuto nominare rappresentanti di sesso femminile.

Le eccezioni non sono fondate.

Come già esposto sub 1.1., gli atti di nomina dei Consiglieri di amministrazione di Azienda sono inequivocabilmente decisioni politiche, che sono state prese dai Comuni di X e di X come unici soci ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 e degli artt. 30 e 31 dello Statuto della società.

Come tali, dette decisioni sono soggette alle disposizioni sulla pari opportunità e sull'adeguata rappresentanza di donne e di uomini in uffici pubblici e

cariche politiche, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 4, del Codice delle pari opportunità, e ciò indipendentemente dal fatto se Azienda possa essere inquadrata o meno come ente dipendente dalla Città di X. Determinante é che i soci sono pubbliche amministrazioni e che si attivano come tali. Come già esposto sub 1.1., non a caso l'art. 30 dello Statuto di Azienda prevede espressamente che *„Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia incluse quelle sulle pari opportunità uomo-donna“*.

Inoltre, lo Statuto del Comune di X, all'art. 5, punto 5, prevede che negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune devono, *“di norma”*, essere rappresentati entrambi i generi. Detta disposizione, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, non contrasta con quanto disposto dalla legge regionale n. 1/1993, come di seguito meglio specificato, ma significa che l'obiettivo impossibilità di garantire un'adeguata rappresentanza di ambo i generi, deve essere dimostrata dall'amministrazione precedente, il che significa che questa impossibilità obiettiva deve risultare dai relativi atti amministrativi.

Nel caso di specie, né dalla deliberazione del 23.9.2010, n. 70, né dal verbale riassuntivo del Consiglio comunale di X del 23.9.2010, risulta che lo stesso si sia posto in qualche modo il problema della pari opportunità e dell'adeguata rappresentanza di donne e uomini. Nei relativi atti viene semplicemente rinviato all'art. 31 dello Statuto di Azienda (rispetto della proporzionale etnica) e all'art. 18 dello stesso, ai sensi del quale la nomina di una rappresentante è riservato all'opposizione. Invece, non viene assolutamente menzionato l'art. 30, e cioè la necessità di un'adeguata rappresen-

za di entrambi i generi negli organi della società.

Per poter ritenere legittima una nomina che non tenga conto di una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, la stessa deve contenere una motivazione, dalla quale risultino i motivi per cui era impossibile rispettare detto obbligo; in particolare, si deve evincere che sono state effettivamente ricercate delle persone di sesso femminile e che tale ricerca ha dato esito negativo.

Non essendo ciò avvenuto nel caso concreto, la deliberazione del 23.9.2010, n. 70, viola l'art. 5, punto 5, dello Statuto comunale e tutte le altre norme di legge sopra citate e, pertanto, deve essere annullato.

Ad 2.2. All'annullamento della deliberazione del 23.9.2010, n. 70, consegue che anche la deliberazione dell'Assemblea dei soci di Azienda del 30.9.2010, con la quale è stata nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della società, è stata privata del presupposto giuridico.

Tuttavia, trattandosi formalmente di una deliberazione di una società, la stessa non può essere impugnata innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per difetto di giurisdizione e, quindi, non può essere annullata dallo stesso.

La relativa impugnazione é pertanto inammissibile.

ad 2.3. Lo Statuto del Comune di X (approvato con deliberazione consigliere del 30.3.2006, n. 45), limitatamente all'art. 5, punto 5, ultimo periodo, non contrasta con l'art. 4, comma 1-bis, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

La norma contenuta nell'art. 5, punto 5, ultimo periodo (*“Negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune entrambi i generi devono, di norma, essere rappresentati.”*), con-

trariamente all'assunto dei ricorrenti, non significa che l'Amministrazione nell'osservanza delle pari opportunità può procedere arbitrariamente. Una simile interpretazione contrasterebbe sicuramente con tutte le predette norme (Art. 51 della Costituzione, art. 1, co. 4, del Codice delle pari opportunità, art. 4, comma 1-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1) e comporterebbe l'illegittimità della disposizione.

Tuttavia, come correttamente precisato dal Comune di X, dette disposizioni, interpretate secondo Costituzione per conservare la loro legittimità, sono espressione di un principio generale dell'ordinamento, secondo il quale una disposizione non trova applicazione, qualora il fine della norma stessa non può essere raggiunto, ricorrendo circostanze motivate che rendono un tanto obiettivamente impossibile. In sostanza, anche per tali disposizioni vale il principio generale dell'ordinamento, quello della forza maggiore.

Sotto questo aspetto la norma di cui all'art. 5, punto 5, ultimo periodo, costituisce una prescrizione che deve garantire ad entrambi i sessi, e alle stesse condizioni, l'accesso alle cariche. Tuttavia, tale norma non garantisce in ogni caso che venga raggiunta effettivamente un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi, come p.es. qualora nel caso concreto nessuna donna si dichiarò disponibile per la carica da ricoprire.

Per quanto sin qui esposto risulta che il ricorso è, in parte, fondato e, in parte, infondato ovvero inammissibile.

La natura del contendere giustifica tuttavia la compensazione delle spese tra le parti in causa. Il contributo unificato va posto a carico del Comune di X.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di X,

definitivamente pronunciando, **dichiara inammissibile** il ricorso proposto dalla Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne;

accoglie il ricorso avverso la deliberazione del Consiglio comunale di X del 3.9.2010, n. 70, limitamento alle proposte e alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di Azienda ., e lo annulla;

dichiara inammissibile il ricorso avverso la deliberazione dell'Assemblea dei soci di Azienda ., con la quale è stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della società, per difetto di giurisdizione;

rigetta il ricorso avverso lo Statuto del Comune di X (approvato con deliberazione consiliare del 30.3.2006, n. 45), limitatamente all'art. 5, punto 5, ultimo periodo.

Spese compensate. Il contributo unificato va posto a carico del Comune di X.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in X nella Camera di consiglio del giorno 13.6.2012.

LA PRESIDENTE

L' ESTENDITRICE

f.to Lorenza PANTOZZI LERJEFORS

f.to Margit FALK EBNER

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2012

(ex art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

LA SEGRETARIA GENERALE

f.to Eva C. Pixner

* * * * *

PER TRADUZIONE FEDELE DAL TESTO IN LINGUA TEDESCA

La Direttrice dell'Avvocatura della Provincia autonoma di X

- avv. x -

X, 30 luglio 2012

RvG\11869\S:\CLIENS\Testi\Prat\10498\60015.doc